

**COMUNE DI
TRAREGO VIGGIONA**

PROVINCIA DEL VCO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL DECORO URBANO
E NORME DI CIVILE CONVIVENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/07/2024

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al territorio del Comune di Trarego Viggiona per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per

- a) decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano.

Tale insieme si riferisce:

- all'abitabilità dello spazio pubblico (panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, porta rifiuti, pensiline, ecc.);
- alla viabilità e alla segnaletica (semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
- ai sistemi di illuminazione pubblica (lampioni, fari, ecc.).

Art. 4
Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque attuare azioni dirette a ledere con scritte,

affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.

2. È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità su arredi urbani di cui all'art. 3, comma b) in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su cabine elettriche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi.

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge (Codice civile) o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, si sottolinea che è vietato:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
- b) sputare, gettare mozziconi, cartacce e gomme da masticare per terra;
- c) modificare, rimuovere, danneggiare o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature pubbliche;
- d) spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici, anche provvisori per lavori o ordinanze;
- e) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- f) introdurre elementi di arredo urbano se non preventivamente autorizzati;
- g) dare da mangiare ad animali selvatici e randagi (cani, gatti, ecc...) se non nelle situazioni autorizzate;
- h) lasciare sporco dopo aver mangiato, bevuto su sentieri, prati e luoghi sensibili (luoghi di culto o edifici pubblici e nelle relative pertinenze);
- i) abbandonare animali da compagnia, in particolare se non sterilizzati o dotati di chip di identificazione.

Art. 5

Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico piccoli oggetti a scopo ornamentale deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. Il posizionamento di tali oggetti deve avvenire secondo buon senso per evitare pericoli per il pubblico.

Art. 6

Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via.

1. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere, per tutto l'anno, alla pulizia da rami, foglie, frutti provenienti dalle proprie pertinenze nel tratto stradale/via pubblica, anche se sottostante portici, sul quale la proprietà prospetta e nei tratti contermini se il materiale è stato trasportato dal vento o dalla pioggia.
 2. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza esterna almeno un cestino per i rifiuti e possibilmente un posacenere; lo svuotamento di tali contenitori è a carico del titolare.
 3. I cittadini devono provvedere a togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso privato. La neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per non rendere vano il lavoro di pulizia comunale.
In caso di gelo i proprietari dovranno spargere sale, sabbia o altro materiale idoneo sui marciapiedi in fronte
-

alle proprie proprietà e, nel caso, attuare azioni per evitare i pericoli derivanti dalla caduta della neve.

Art. 7

Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato prospiciente la pubblica via.

Art. 8

Esposizione di panni e tappeti

Scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche è operazione da effettuarsi nel rispetto degli astanti e limitando l'azione al tempo necessario.

Art. 9

Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito, evitando, nel limite del possibile, di bagnare la pubblica via.

Art. 10

Manutenzione degli edifici

1. Le costruzioni dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione, a salvaguardia del decoro, dell'igiene e della sicurezza.
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. I proprietari degli immobili devono provvedere alla chiusura delle aperture dei sottotetti al fine di evitare lo stanziamento e la nidificazione di volatili, api, vespe, ecc...
4. I proprietari o gli aventi diritto devono intervenire in maniera efficace per mantenere il decoro, l'igiene e la sicurezza negli edifici abbandonati situati, in particolare all'interno dei centri storici ("Perimetro dei centri storici e degli insediamenti coincidente con le aree a potenziale archeologico" ai sensi del Piano Regolatore Comunale).

In particolare, all'interno dei centri storici:

- a) deve essere sempre garantito il corretto deflusso delle acque piovane (si sottolinea infatti che è fatto d'obbligo la presenza della grondaia di raccolta),
-

- b) deve sempre essere garantita massima sicurezza nei perimetri degli edifici (soprattutto dalla caduta di tegole, calcinacci e/o neve),
- c) i giardini e le aree verdi non devono versare in stato di abbandono, le piante rampicanti spontanee tenute sotto controllo prevedendo interventi annuali.

Art. 11
Rifiuti

Vista la Determina Dirigenziale n. 158 del 16/03/2007 (e successivi aggiornamenti) della Provincia del Verbano Cusio Ossola avente oggetto: "Approvazione del progetto ed autorizzazione dell'impianto di area intermedia attrezzata per rifiuti ingombranti ubicato in Trarego Viggiona, località "Pertocca" con il relativo allegato C; Vista la Deliberazione di G.C. n. 16 del 26/01/2010 (e successivi aggiornamenti) con la quale è stato istituito, dal 06/02/2010, il centro di raccolta, conferendo al Con. Ser. VCO, con sede in Verbania Via Olanda 57, la gestione del Centro di raccolta di proprietà comunale sito in località "Pertocca" a decorrere dalla dal 06/02/2010 dalle ore 8.30 alle 12.30 di tutti i sabati feriali (fatte salve eventuali future modifiche).

Visto il Regolamento Comunale relativo alla raccolta di rifiuti.

È vietato:

- a) L'inserimento di rifiuti domestici in sacchetti all'interno dei cestini di arredo urbano.
- b) Smaltire i rifiuti solidi urbani (RSU) e organici senza che gli stessi siano all'interno di sacchetti ben chiusi.
- c) Smaltire i rifiuti nelle aree di conferimento comunali se non si è iscritti come utenti TARI presso il Comune di Trarego Viggiona.
- d) L'abbandono dei rifiuti in sacchetti nei pressi dei cassonetti, anche nei casi in cui gli stessi dovessero risultare pieni (sarà necessario passare all'area di conferimento più vicina).
- e) Effettuare lo smaltimento dei rifiuti da differenziare (carta - plastica - vetro - metallo - organico) senza differenziazione per tipologia di rifiuto.
- f) L'abbandono di rifiuti.
- g) Il deposito di rifiuti ingombranti, RAE, pericolosi ed assimilabili in tutto il territorio del Comune di Trarego Viggiona, anche all'interno dei cassonetti.

Art. 12
Rispetto degli Orari

Le normali attività temporanee dei cantieri edili/stradali/cura del verde/manutenzioni private possono essere svolte nelle seguenti fasce orarie:

8.00 – 12.00 e 13.00 – 21.00

Si raccomanda particolare rispetto nei confronti della collettività nei giorni festivi.

Se ci sono particolari esigenze lavorative, in deroga agli orari sopra riportati e/o che presuppongano l'uso di attrezzature tipicamente rumorose come ad esempio idrodemolitrici, magli, frattazzatrici, martelloni pneumatici ecc., è possibile richiedere deroghe al Comune che, sulla base della localizzazione dell'intervento, può autorizzare orari differenti.

Art. 13
Vegetazione

Ai proprietari di terreni situati lungo le vie pubbliche è fatto obbligo di eseguire il taglio mirato di tutte le piante aventi proiezione della chioma sopra la strada ad un'altezza inferiore ai mt 6.00 dalla sede stradale e di tutte le altre piante, comprese le ceppaie, inclinate verso la stessa o aventi l'apparato radicale che può danneggiare il manto stradale o a rischio caduta.

In tutti i casi è fatto obbligo di taglio stagionale, in particolare per tutta la vegetazione che riduce la visibilità, copra i cartelli o limiti in qualche modo la percorribilità di strade, vie e suolo pubblico.

Art. 14 Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamentosi applicano le sanzioni riportate determinate con delibera di giunta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 (oggetto di aggiornamento annuale), fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge.
